

NUOVO REGOLAMENTO SEZIONALE 2013 - BELLUNO

V. 9.0 del 14 novembre 2013

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1. - L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata ANA) è una associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro ed ha sede in Milano via Marsala 9.

La Sezione di Belluno dell'ANA, costituita il 20 giugno 1921 in base all'articolo 21 dello Statuto, ha sede in Belluno.

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i Gruppi appartenenti, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell'articolo 2 dello Statuto dell'ANA che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci.

EMBLEMA DELLA SEZIONE

Art. 2. - L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo, quello del Gruppo è il Gagliardetto ed entrambi devono essere conformi ai modelli statutari.

In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo hanno il dovere morale di presenziare: i componenti il Consiglio Direttivo Sezionale (in seguito denominato CDS), i Capogruppo, o loro rappresentanti con il proprio Gagliardetto ed i Soci.

Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal Consiglio Direttivo Nazionale (in seguito denominato CDN) in apposita "libretta" (cerimoniale) allegata al Regolamento Nazionale.

Art. 3. - Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il CDS predispone all'inizio di ogni anno sociale.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni, così come la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente Sezionale per la Sezione e dai Capogruppo per i Gruppi.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidente e dai membri del CDS. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci di cui almeno uno componente del CDS.

SOCI

Art. 4. - La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi dell'art 4 dello Statuto e Art. 6 del Regolamento per l'esecuzione dello statuto è firmata da due Soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione e controfirmata dal Capogruppo.

Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla sede Nazionale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal CDS su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

Unitamente alla tessera associativa, la Sezione consegna al nuovo Socio le copie dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante Socio per iscritto.

Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al CDN .

Solo i Soci ordinari sono elettori attivi e passivi.

AMICI DEGLI ALPINI

Art. 5. - Gli Amici degli Alpini che la Sezione ritiene di riconoscere come tali, su proposta dei Gruppi interessati, non hanno qualifica di Socio ordinario.

La domanda di iscrizione è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta dal Capogruppo.

Gli Amici degli Alpini vengono iscritti in un apposito albo nazionale quali Soci aggregati e Soci aiutanti.

In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono accedere a cariche elettive.

Il Socio aggregato che abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative per almeno tre anni, può presentare domanda per il passaggio alla categoria di Socio "aiutante".

Tale domanda da redigersi su apposito modulo, controfirmata dal Capogruppo e da almeno due Soci ordinari, sarà valutata dal CDS, previo parere della Giunta di scrutinio.

L'opera per la quale il Socio aiutante dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative.

Il Socio aiutante ha il diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti dal Regolamento Nazionale, espressione della riconoscenza dell'Associazione per il lavoro svolto.

I Soci aggregati ed aiutanti, pur non avendo la qualifica di Socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

L'ammissione è deliberata dal CDS su parere favorevole della Giunta di Scrutinio. La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere necessariamente motivata.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, previa comunicazione all'interessato, può revocare l'iscrizione del Socio aggregato e del Socio aiutante con decisione del CDS.

SOCI E AMICI DEGLI ALPINI

Art. 6. – Tutti i Soci ordinari ed aggregati hanno il diritto a frequentare le Sedi dell'A.N.A e ricevere le pubblicazioni Nazionali, Sezionali e di Gruppo. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.

Su proposta del CDS, l'Assemblea Sezionale determina la quota associativa per i Soci ordinari ed Amici degli Alpini (aggregati ed aiutanti).

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio ordinario o aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione oppure al proprio Capogruppo.

In ogni caso sarà considerato decaduto il Socio ordinario o aggregato che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

TESSERAMENTO

Art. 7. - Entro il 30 settembre di ogni anno i Capogruppo consegnano alla Segreteria Sezionale l'ultimo elenco dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso e restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti.

Ai Soci, che non hanno rinnovato il tesseramento nei termini fissati, verrà sospeso l'invio del Giornale Sezionale «In Marcia » e del Giornale Nazionale «L'Alpino».

Art. 8. - I Soci iscritti alla Protezione Civile, per motivi di copertura assicurativa, devono rinnovare il tesseramento entro il 1 gennaio per garantire la prosecuzione della propria operatività.

ZONE SEZIONALI

Art. 9. - La Sezione riconosce la suddivisione dei Gruppi in Zone come valido strumento per meglio perseguire gli scopi associativi. Sono pertanto costituite le seguenti cinque Zone:

1. AGORDINO;
2. BELLUNO / DESTRA PIAVE;
3. LONGARONESE / ZOLDANO;
4. ALPAGO / PONTE NELLE ALPI;
5. SINISTRA PIAVE.

Tali Zone sono riferimento per la definizione delle candidature dei Consiglieri da proporre all'Assemblea Sezionale dei Delegati in base alla forza numerica dei Soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente e attualmente prevede:

- n. 6 consiglieri alla Zona denominata AGORDINO;
- n. 6 consiglieri alla Zona denominata BELLUNO / DESTRA PIAVE;
- n. 2 consiglieri alla Zona denominata LONGARONESE / ZOLDANO;
- n. 4 consiglieri alla Zona denominata ALPAGO / PONTE NELLE ALPI
- n. 3 consiglieri alla Zona denominata SINISTRA PIAVE.

Tale suddivisione sarà soggetta a revisione in occasione del rinnovo del CDS.

Ogni Zona ha funzioni consultive, non vincolanti per il CDS, e, tramite i loro Consiglieri di Sezione, può inoltrare proposte alla Sezione.

I Consiglieri potranno avvalersi per le funzioni di segreteria di uno dei Capogruppo, scelto di volta in volta o a tempo determinato fra i Capogruppo della Zona stessa.

È prevista almeno una riunione annuale della quale dovrà essere stilato verbale da inviare alla Sezione e ogni Capogruppo ha diritto ad esprimere un voto per le decisioni, che sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 10. - Gli organi sociali della Sezione sono:

- a. L'assemblea dei Delegati della Sezione;
- b. Il Presidente della Sezione;
- c. Il Consiglio Direttivo Sezionale;
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- e. La Giunta di Scrutinio per l'esame di ammissione a Socio.

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il CDS si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali. Le cariche sociali non sono retribuite.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Art. 11. - Tutti i Soci ordinari della Sezione con almeno 3 anni consecutivi di iscrizione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica Sezionale, ad esclusione di quanto previsto agli art. 19 e 20 circa l'eleggibilità a Presidente.

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale sono proposti dal CDS all'Assemblea dei Delegati della Sezione.

Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo.

Art. 12. - Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria Sezionale almeno 45 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea Sezionale.

La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al CDS.

Qualora alla Segreteria non pervengano, entro il termine prefissato, proposte in numero sufficiente, il Presidente Sezionale convoca d'ufficio i responsabili di Zona entro i successivi 10 (dieci) giorni. Se anche da questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il CDS, sentiti i Capogruppo, provvede con propria decisione scegliendo i candidati anche dalle altre Zone.

ASSEMBLEA SEZIONALE DEI DELEGATI

Art. 13. - L'Assemblea dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.

Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'art.25 dello Statuto.

L'Assemblea è indetta:

- a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria quando si verifichi almeno una delle tre condizioni seguenti:
 - il Presidente della Sezione ed il CDS lo giudichino necessario;

- i Revisori dei Conti facciano richiesta al Presidente;
- almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale faccia richiesta al Presidente.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria Sezionale che provvederà a norma dell'art. 31 dello Statuto.

Art. 14. - L'Assemblea Sezionale dei Delegati (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente della Sezione mediante avviso inviato ai Capogruppo contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Art. 15. - L'Assemblea Sezionale, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Delegati.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i Soci (ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un segretario e all'occorrenza tre scrutatori per il seggio elettorale.

All'Assemblea Ordinaria hanno diritto di intervenire i Soci ordinari delegati in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente.

Alle Assemblee Straordinarie hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

I delegati intervengono alle Assemblee di persona o si fanno rappresentare, mediante delega scritta e firmata, da un altro Delegato.

Art. 16. - L'Assemblea Ordinaria della Sezione può trattare esclusivamente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, e viene convocata per:

- a. discutere e deliberare:
 - la relazione morale del Presidente della Sezione
 - il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa
 - il bilancio preventivo
 - la relazione dei Revisori dei conti

- proposte del CDS e proposte presentate per iscritto da almeno venti delegati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea stessa
- relazioni delle varie commissioni sezionali
- altri argomenti all'ordine del giorno

b. eleggere:

- Il Presidente della Sezione
- I Consiglieri Sezionali
- I Revisori dei conti
- I componenti la Giunta di scrutinio
- I Delegati all'Assemblea Nazionale (art. 14 dello Statuto)

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 17. - Giusto quanto previsto dall'art. 32 2° comma dello Statuto le Assemblee della Sezione sono articolate per Delegati.

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un delegato ogni 20 Soci o frazione superiore a 10. I Gruppi che non raggiungono i 20 Soci hanno comunque diritto ad un Delegato.

Non possono essere Delegati all'Assemblea i membri del CDS ed i Revisori dei Conti.

Il numero dei Delegati spettante a ciascun Gruppo viene determinato dalla Segreteria della Sezione in relazione al numero di Soci Alpini in regola col pagamento della quota sociale al 31 dicembre.

Il Capogruppo, purché non incorra nell'esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da altro Socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno.

Ogni delegato può rappresentare altri due delegati del suo Gruppo mediante delega scritta.

Tutte le cariche sociali, ad esclusione del Presidente, sono elette a maggioranza relativa.

Art. 18. - La nomina dei Delegati all'Assemblea Sezionale deve essere fatta durante l'Assemblea del Gruppo. I Soci potranno intervenire all'Assemblea, ma non avranno diritto al voto e non potranno partecipare alla discussione.

ELEZIONE PRESIDENTE

Art. 19. - Il candidato alla carica di Presidente di Sezione deve presentare la propria candidatura per iscritto al Consiglio di Sezione uscente almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea nella quale si svolgerà l'elezione.

Il candidato a Presidente può essere candidato anche a Consigliere di Sezione: l'elezione a Presidente comporta l'automatica decadenza dalla carica di Consigliere di Sezione.

In assenza di candidature l'Assemblea dei Delegati può proporre e votare uno o più candidati Presidenti che si rendano disponibili ad assumere la carica qualora eletti.

Il Presidente Sezionale viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno).

Nel caso in cui vi sia un unico candidato che non ottiene alla prima votazione la maggioranza prescritta si rimanda ad una nuova Assemblea dei Delegati da convocarsi nei successivi 45 giorni. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile per altre due volte consecutive.

Art. 20. La carica di Presidente Sezionale è incompatibile con qualsiasi carica elettiva politico-amministrativa. Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico – amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente Sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.

Il Socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alla carica di Presidente Sezionale.

PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Art. 21. - Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale,
- c) convoca e può presiedere le Assemblee,
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del CDS,
- e) propone i quattro Vice Presidente, il Responsabile delle Attività Sportive ed il Direttore Responsabile del Giornale Sezionale ed il Responsabile del Sito Sezionale,
- f) presiede il Comitato di Presidenza,
- g) convoca e presiede il CDS,
- h) convoca e presiede la riunione dei Capogruppo,
- i) è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione e ne nomina il Coordinatore.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione.

Per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario/Tesoriere. In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidente, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al CDS che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

Qualora per qualsiasi ragione il Presidente cessi dalle sue funzioni anticipatamente, il ruolo verrà ricoperto dal Vice Presidente vicario sino alla scadenza naturale del mandato in corso.

ELEZIONE CONSIGLIERI

Art. 22. - I Gruppi compresi in ogni Zona dovranno comunicare alla Sezione i nomi dei propri candidati per il CDS come da Art. 12.

Il numero dei candidati che ogni singola Zona può presentare sarà pari al numero dei consiglieri da eleggere, Zona per Zona, più la metà con arrotondamento all'unità superiore e con un minimo di 2 (due).

I Consiglieri vengono eletti a maggioranza relativa tenendo conto del maggior numero di voti conseguiti dai candidati nell'ambito delle rispettive Zone; in caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due trienni consecutivi.

Ogni delegato, nella scheda di votazione, potrà dare sino ad un massimo di 4 (quattro) preferenze scegliendo fra tutti i candidati consiglieri della lista e indicherà con una crocetta il candidato. La scheda con indicato un numero di preferenze superiori a 4 (quattro) verrà considerata nulla.

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.

Il Consigliere che ha cessato di far parte del CDS prima della scadenza del proprio mandato, per dimissioni o per altre cause, sarà sostituito dal primo dei non eletti che nella precedente Assemblea dei Soci ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti della Zona di appartenenza. Il subentrante assume l'anzianità del sostituito relativamente all'ultimo mandato. Il Consigliere dimissionario o decaduto, qualora sia al terzo mandato consecutivo, non potrà candidarsi nel triennio successivo.

Il Consigliere dimissionario o decaduto non sarà sostituito qualora appartenga ad una Zona priva di una graduatoria di candidati non eletti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23. - La Sezione è retta da un Consiglio Direttivo Sezionale composto da:

- a. il Presidente;
- b. 21 Consiglieri;
- c. quattro Vice Presidente eletti tra i consiglieri su proposta del Presidente – di cui uno con funzioni di Vicario. Qualora il Presidente in carica non sia espressione dei Gruppi del comune di Belluno, lo dovrà essere uno dei Vice Presidente in ragione di una condivisa opportunità logistica.
- d. il Tesoriere e il Segretario nominati dal consiglio direttivo di Sezione, su proposta del Presidente, anche al di fuori del consiglio stesso, in tal caso senza diritto di voto;
- e. il Coordinatore della Protezione Civile nominato dal Presidente, previa comunicazione al consiglio anche al di fuori dei membri del consiglio stesso; in tal caso senza diritto di voto;
- f. il Responsabile delle Attività Sportive nominato dal Presidente, previa comunicazione al consiglio anche al di fuori dei membri del consiglio stesso; in tal caso senza diritto di voto;
- g. il Direttore Responsabile del Giornale Sezionale "In Marcia" regolarmente iscritto all'ordine dei giornalisti, previa comunicazione al consiglio anche al di fuori dei membri del consiglio stesso; in tal caso senza diritto di voto.
- h. Il Responsabile del Sito Sezionale "www.belluno.ana.it" previa comunicazione al consiglio anche al di fuori dei membri del consiglio stesso; in tal caso senza diritto di voto.

Il Presidente, i Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario costituiscono il Comitato di Presidenza che attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, prende tutte le decisioni necessarie, salvo ratifica del Consiglio.

Tutte le deliberazioni, sia del consiglio Sezionale sia del Comitato di Presidenza, vengono prese a maggioranza; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

La carica di Presidente Sezionale è incompatibile con la carica di Capogruppo.

Il CDS sarà convocato, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dal Presidente o da chi ne fa legittimamente le veci. Potrà essere convocato dalla Segreteria per ragioni di urgenza, su richiesta scritta motivata della metà più uno dei componenti del Consiglio, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta stessa presso la Sede Sociale. Le riunioni possono avere luogo anche nelle località sedi di Gruppi.

Art. 24. - Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone, attua e regola le manifestazioni a carattere Sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all'uopo l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, al Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al CDS quanto deliberato. Può assegnare compiti particolari a Soci non facenti parte del CDS ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Il CDS è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Alle sedute partecipano senza diritto di voto, sempreché non siano anche Consiglieri Sezionali: il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario Sezionale, il Direttore Responsabile del Giornale Sezionale, il Coordinatore dell'unità di Protezione Civile, il Direttore del Museo, un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il CDS.

Con provvedimento motivato, chi presiede il CDS può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il CDS ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente (o dal Capogruppo se trattasi di Consiglio di Gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccoglitore.

Ogni Socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Segretario/Tesoriere, i documenti contabili.

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del CDS contenente l'elenco degli argomenti di discussione.

L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione.

Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto: in tal caso i Consiglieri hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del CDS. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

Il CDS, quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione Informatica.

Art. 25. - Qualora il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, decade l'intero CDS incluso il Presidente. I Consiglieri non dimissionari devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda alla elezione di un nuovo CDS e di un nuovo Presidente.

REVISORI DEI CONTI

Art. 26. - I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due trienni consecutivi, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea Sezionale, a parità di voti subentra il più giovane di età.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di Consigliere di Sezione.

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea Sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 27. - La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due trienni consecutivi.

La carica di membro della Giunta di Scrutinio è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale.

Il segretario verbalizzante della Giunta di Scrutinio è il Segretario di Sezione.

La Giunta di Scrutinio ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, di accertare i requisiti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.

Le domande devono essere esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al CDS.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci ordinari ed Amici degli Alpini.

Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei Soci, ed il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituito.

ANNO SOCIALE E BILANCI

Art. 28. - L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal CDS almeno venti giorni prima dell'Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

GRUPPI

Art. 29. - La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l'iniziativa e deve attuarsi secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 30. - Tutte le cariche del Gruppo durano tre anni e sono rieleggibili. E' data facoltà all'Assemblea del Gruppo di determinare il numero di consiglieri e modificarlo, in base alle particolari esigenze di ogni Gruppo. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Art. 31. - L'Assemblea di Gruppo nomina il Capogruppo ed un Consiglio di Gruppo. L'Assemblea nomina, tra i Soci del Gruppo, i Delegati all'Assemblea Sezionale. Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

Art. 32. - Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 1 marzo successivo, il Capogruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo averne comunicato la data alla Sezione per:

- a. deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- b. determinare la quota associativa per l'anno successivo;
- c. discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- d. eleggere il Capogruppo;
- e. eleggere il Consiglio di Gruppo.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Art. 33. - L'Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capogruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capogruppo e, per conoscenza al Presidente Sezionale, specificandone i motivi.

In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente Sezionale entro le successive tre settimane.

Art. 34. - L'Assemblea del Gruppo deve essere convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, nel termine di due settimane dalla data di convocazione.

Tutti i Soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente alla Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante mandato scritto da un altro Socio del Gruppo ma ciascun Socio non potrà rappresentare più di altri quattro Soci.

Ogni Capogruppo trasmette al CDS entro il mese di febbraio di ogni anno, con la copia del verbale dell'Assemblea dei Soci, le relazioni morale e finanziaria approvate dall'Assemblea dei Soci, nonché l'elenco delle cariche sociali del Gruppo.

Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo a cui appartiene.

Art. 35. - Il Presidente della Sezione può sempre, personalmente o a mezzo di suo delegato, intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Art. 36. - Sono vietate iniziative di Soci o di Gruppi in nome della Sezione, qualora quest'ultima non le abbia autorizzate per mezzo dei propri organi competenti e qualora esse siano in concorrenza con quelle promosse dalla Sezione a discapito delle medesime.

Art. 37. - I responsabili delle iniziative di cui all'Art. 36 e i Soci dei Gruppi interessati dalle iniziative medesime terranno in ogni caso sollevate sia la Sezione che l'ANA da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti ed atti compiuti dai Gruppi stessi.

Con la loro iscrizione alla Sezione, i Soci accettano incondizionatamente il presente Regolamento ed esonerano l'ANA, la Sezione e i Gruppi da qualsiasi responsabilità nel caso di danni ed infortuni subiti in occasione di gite e manifestazioni sociali.

Art. 38. - L'attività dei Gruppi è soggetta al controllo del C.D.S. come da Statuto Nazionale.

Art. 39. - Il CDS può sciogliere un Gruppo quando il numero dei Soci si riduce per oltre un anno del 50% del minimo stabilito dallo Statuto.

Art. 40. - Il CDS riconosce ai Consiglieri Sezionali di Zona il compito di curare i rapporti tra la Sezione e i Gruppi della Zona di appartenenza.

GIORNALE E SITO SEZIONALI

Art. 41. - Il Giornale della Sezione è: "IN MARCIA - Nel segno della tradizione" (nel seguito indicato anche come "Giornale Sezionale").

Il sito della Sezione è: "www.belluno.ana.it".

È compito del Giornale Sezionale e del Sito Sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia dei Direttori Responsabili.

Il CDS provvede alla nomina dei Direttori Responsabili e, su proposta di questi, dei Comitati di Redazione.

Il Presidente Sezionale fa parte di diritto dei Comitati di Redazione.

I Direttori Responsabili rimangono in carica fino a revoca e possono essere sostituiti:

- a. dietro espressa richiesta degli stessi;
- b. quando il CDS lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttori Responsabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del CDS.

Il Giornale Sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della quota.

Il CDS stabilisce la periodicità della pubblicazione del Giornale Sezionale.

Gli articoli e notizie che saranno inviate dai Soci saranno vagliati dai Direttori Responsabili del periodico e del sito: nessun Socio potrà presentare reclamo per l'esclusione o il ritardo nella pubblicazione di qualche articolo o notizia.

I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del Giornale Sezionale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio Sezionale approvato dal CDS all'inizio di ogni anno sociale.

UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 42. - Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile.

Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del CDS il Coordinatore di Unità di Protezione Civile e, di concerto con lo stesso e i Capogruppo interessati i Capi Squadra dei Gruppi di Protezione Civile e di eventuali Unità di Protezione Civile Specialistiche.

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di Protezione Civile il Presidente Sezionale è l'unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra o di Unità sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori.

Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa alle riunioni del CDS, senza diritto di voto, qualora non Consigliere.

L'Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante l'apposita voce di spesa del bilancio Sezionale approvato dal CDS all'inizio di ogni anno sociale.

L'Unità di Protezione Civile opera sulla base di un proprio Regolamento interno approvato dal CDS.

CORI E FANFARE DELLA SEZIONE

Art. 43. - L'attività dei Cori e delle fanfare deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.

Qualora se ne ravvisi la necessità, i rapporti tra la Sezione ed il Coro Sezionale (se esistente), ed i Cori facenti riferimenti ai Gruppi, saranno disciplinati da appositi regolamenti approvati dal CDS.

GRUPPO SPORTIVO ALPINI

Art. 44. - Nell'ambito della Sezione è costituito il Gruppo Sportivo Alpini (GSA) coordinato dal Responsabile delle Attività Sportive.

Qualora se ne ravvisi la necessità, i rapporti tra la Sezione ed il GSA. saranno disciplinati da regolamenti approvati dal CDS.

SEDE DELLA SEZIONE

Art. 45. - Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza, attua le necessarie azioni per la gestione ordinaria della Sede.

I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell'apposita voce di spesa del bilancio Sezionale approvato dal CDS all'inizio di ogni anno sociale.

L'uso dei locali della Sede è stabilito dal CDS e, qualora se ne ravvisi la necessità, è disciplinato con apposito Regolamento.

SCIoglimento DELLA SEZIONE

Art. 46. – Fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del presente Regolamento, lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei Delegati della Sezione o dei Soci del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47. - Il CDS potrà proporre modifiche al presente Regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

Art. 48. - Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente Regolamento o per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

@@@@@@

Il presente Regolamento della Sezione di Belluno, composto di 48 articoli è stato compilato a mente dell'art. 24 dello Statuto sociale dell'A.N.A., dal Consiglio Direttivo Sezionale ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 49 – In forza di quanto previsto dal presente regolamento, che parifica temporalmente il mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo Sezionale, entrambi gli organismi attuali cessano il loro mandato unitamente all'Assemblea dei Delegati del marzo 2014.